

Codice A14050

D.D. 20 maggio 2015, n. 318

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di sede di una Comunita' Terapeutica per minori, da ubicare nel comune di Livorno Ferraris (VC).

Con nota pervenuta in data 20/02/2015, prot. n. 3507/A14050, il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Quadrifoglio ONLUS ha presentato richiesta di verifica di compatibilita', ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, relativamente al trasferimento della Comunita' Terapeutica per minori (CTM) denominata "Villa Adelaide" e con capienza n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Vercellone n. 96/98 a Cavaglià (BI), in un immobile ubicato in Frazione Gerbidi n. 31 – Livorno Ferraris (VC).

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, con nota prot. n. 4280/A14050 del 03/03/2015, ha richiesto alla Direzione Generale dell'ASL VC, alla Direzione del Distretto Sanitario di Vercelli e alla Direzione Generale delle ASL BI, NO e VCO un parere, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta sopraindicata.

Le Aziende sopra citate hanno dato riscontro alla nota suddetta esprimendo i seguenti pareri:

- Con nota del 20/03/2015, prot. n. 5969/A14050, il Direttore Generale dell'ASL BI, considerato che il trasferimento della struttura sopra descritta non comporta una modifica al fabbisogno regionale stabilito con la normativa vigente, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del trasferimento stesso;
- Con nota del 25/03/2015, prot. n. 6268/A14050, il Direttore Generale dell'ASL VC, vista la nota del Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento prospettato in quanto presso il territorio dell'ASL stessa sono già presenti strutture della medesima tipologia e, di conseguenza, un'altra Comunita' Terapeutica comporterebbe una concentrazione sproporzionata nel territorio aziendale;

Il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, nella riunione tenutasi in data 31/03/2015 ha condiviso quanto evidenziato dall'A.S.L. VC con nota prot. n. 6268/A14050 del 25/03/2015 e, sottolineando, inoltre, la necessita' di un riequilibrio per ciò che attiene l'ubicazione sul territorio regionale delle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, ha espresso parere negativo al trasferimento di sede della Comunita' Terapeutica "Villa Adelaide".

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali con nota prot. n. 7454/A14050 del 14/04/2015, ha comunicato, pertanto, al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Quadrifoglio ONLUS, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 07/08/1990 e dell'art. 15 della L.R. n. 7 del 04/07/2005, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Valutato che con Determinazione dirigenziale n. 179 del 21/07/2005 si è ripartito per quadrante il fabbisogno regionale complessivo di strutture destinate alla tutela della salute mentale dei minori, definito in fase transitoria dalla D.G.R. n. 41-12003/2004, e si è in seguito adeguato il fabbisogno stesso, esclusivamente per le Comunita' Riabilitative Psicosociali, con D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009;

Rilevato che con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati definiti la tipologia e i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori ed è stata revocata la D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004;

Considerato che con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006 si è istituito il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, rinnovato con DD n. 618 del 02/07/2014, con funzioni di verifica dei requisiti stabiliti in attuazione della D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012, in merito alla realizzazione di Comunità Terapeutiche e Comunità Riabilitative Psicosociali per minori;

Valutato che nel territorio dell'ASL VC sono già operanti strutture riconducibili alla tipologia CTM;

Rilevato che con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono stati definiti le modalità e i termini del procedimento per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie;

Rilevato, altresì, che con D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 sono state definite le tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per minori anni 2014-2015 e integrata e parzialmente modificata la D.G.R. n. 25-5079/2012;

Ritenuto necessario procedere alla verifica di compatibilità prevista dall'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Quadrifoglio ONLUS;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04 agosto 2010;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012;

vista la DD n. 179 del 21 luglio 2007;

vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21 dicembre 2009;

vista la D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;

vista la DD n. 618 del 02 luglio 2014;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014;

determina

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere non favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente il trasferimento della Comunità Terapeutica per minori denominata "Villa Adelaide" e con capienza n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Vercellone n. 96/98 a Cavaglià (BI), in un immobile ubicato in Frazione Gerbidi n. 31 – Livorno Ferraris (VC).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano